



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giuseppe Fortunato	- Presidente -
Mauro Criscuolo	- Consigliere -
Valeria Pirari	- Consigliere -
Andrea Penta	- Consigliere Rel. -
Arturo Pizzella	- Consigliere -

Oggetto:

Compensi professionali -

CC 25/6/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17561/2020 proposto da:

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, come da procura speciale
alla memoria di costituzione di nuovo difensore.

- *Ricorrente principale* -

contro

Avv. ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████,
come da procura allegata al controricorso.

- *Controricorrente\Ricorrente incidentale* -

e

Roma Capitale.

- *Intimata* -

avverso le ordinanze del Tribunale di Roma depositata il 02/03/2020 e
l'08/04/2019 e non notificate.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal
Consigliere Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA



1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Roma ingiungersi alla [REDACTED] s.p.a. il pagamento della somma di euro 26.303,59 (in solido con Roma Capitale – già Comune di Roma - sino a concorrenza della somma di euro 9.956,53) a titolo di compensi professionali e spese, con riferimento a quei giudizi nei quali la quantificazione del credito era, a suo dire, assolutamente certa e non contestabile, risultando direttamente da provvedimenti di liquidazione dell'autorità giudiziaria o da prova scritta, con espressa riserva di agire con separato giudizio per tutte le altre posizioni creditorie.

Con successivo ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv. [REDACTED] conveniva davanti allo stesso Tribunale di Roma la [REDACTED] s.p.a. ed il Comune di Roma, chiedendo la condanna della prima al pagamento in suo favore della somma, al netto della ritenuta d'acconto, di euro 64.517,12, in solido con il Comune di Roma (Roma Capitale) fino a concorrenza della somma di euro 33.703,99.

Deduceva a tal fine di aver collaborato dall'anno 2002 con la società [REDACTED] sino al 28.10.2016, data in cui era stato costretto a rinunciare a tutti i mandati professionali a seguito di grave inadempimento della società resistente, e individuava complessivamente quattro gruppi di contenziosi espletati in forza di procura rilasciata dalla [REDACTED] (a) 25 procedimenti di convalida di sfratto, contraddistinti dal n. 9.1 al n. 9.25, nell'ambito della Commessa Roma Capitale; b) un giudizio relativo alla Commessa INPS, contraddistinto dal n. 10.1; c) quattro giudizi passivi, contraddistinti dal punto 11.-11.4) espletati, nell'interesse esclusivo della [REDACTED] in collaborazione su delega congiunta con l'Avv. [REDACTED] d) un gruppo di contenziosi attivi e passivi relativo al nucleo familiare [REDACTED] e [REDACTED] di cui al punto 12.1-12.4).

2. Con ordinanza dell'8.4.2019, avverso la quale la [REDACTED] formulava riserva di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, dopo aver proceduto al mutamento del rito in quello speciale di cui all'art. 28 l. n. 794/1942, delibava preliminarmente sull'eccezione, sollevata da entrambi i convenuti, relativa alla legittimazione passiva, interpretando l'art. 10 del



contratto di appalto e pervenendo alla conclusione che il pagamento delle "competenze professionali" fosse stato posto a carico del gestore, laddove gravassero sull'amministrazione comunale solo le "spese vive" necessarie per agire o per resistere in giudizio. Precisava che la lettera dell'amministrazione comunale indirizzata all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] non aveva natura confessoria e dispositiva, ma esclusivamente ricognitiva, mancando "una univoca manifestazione di volontà di riconoscere come proprio un debito neanche quantificato". Escludeva che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente a Roma Capitale, valorizzando a tal fine l'interpretazione del contratto d'appalto di servizi in precedenza fornita e le risultanze documentali, in base alle quali non risultava che il difensore avesse mai chiesto la liquidazione dei compensi direttamente a Roma Capitale o che la [REDACTED] riceveva la fattura dal professionista, l'avesse mai restituita eccependo che il pagamento spettasse direttamente a Roma Capitale.

3. Con ordinanza definitiva del 2.3.2020 il medesimo Tribunale liquidava il compenso per le prestazioni giudiziali dedotte in giudizio in euro 73.794,53 a titolo di diritti, onorari, IVA e Cpa e in euro 3.340,19 a titolo di spese esenti, condannando la [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 65.650,43, oltre interessi, e Roma Capitale a tenere indenne la [REDACTED] per gli importi che sarebbero stati da questa effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di spese esenti, fino alla concorrenza della somma di euro 3.209,91.

4. Avverso le due ordinanze ha proposto ricorso per cassazione la [REDACTED] s.p.a. sulla base di quattro motivi. L'Avv. [REDACTED] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale fondato su due motivi, avverso il quale il ricorrente ha depositato controricorso. Roma Capitale non ha svolto difese.

In prossimità dell'adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità delle ordinanze impugnate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134, comma 1, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui nell'ordinanza del 2.3.2020 manca, a suo dire, completamente "l'esatta determinazione del *quantum*, anche avuto riguardo alle eccezioni sollevate dalle parti convenute" nonché "l'ulteriore istruzione dei procedimenti di cui al punto 10.1 del ricorso introduttivo", come specificato nell'ordinanza dell'8.4.2020.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

In via preliminare, va rilevato che la formula di stile utilizzata in fine dal Tribunale "ogni diversa eccezione disattesa od assorbita" non può far ritenere che lo stesso si sia comunque pronunciato sulle eccezioni che non ha preso in considerazione.

Ciò debitamente premesso, il Tribunale di Roma, con una motivazione del tutto apodittica si è limitato a condividere il prospetto di liquidazione dei diritti e degli onorari depositato dalla parte ricorrente "siccome elaborato sulla base dei minimi tariffari pro tempore vigenti così come previsto dal capitolato speciale d'appalto", senza indicare, per prestazioni per le quali ha riconosciuto il compenso, le fonti di prova della loro esecuzione, il criterio di liquidazione adottato e senza minimamente dar conto delle ragioni dell'asserita condivisione delle richieste del difensore e dell'infondatezza delle articolare deduzioni della ricorrente riproposte in questa sede (ad es., in ordine alle condizioni di esigibilità del compenso).

Appare dunque violato l'obbligo di motivazione, pur tenendo conto delle indicazioni delle SU riguardo ai limiti del controllo di legittimità dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., SU, n. 8053/2014), essendo le argomentazioni della pronuncia meramente apparenti..

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza (*recte*, delle ordinanze impugnate), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134,



comma 1, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento agli stessi articoli, nella parte in cui il Tribunale contraddittoriamente ha, con la prima ordinanza, ritenuto applicabile al caso di specie le previsioni di cui al contratto di appalto intercorso tra essa e Roma Capitale e, poi, con la seconda ordinanza rilevato l'inopponibilità ex art. 1372 c.c. di una clausola contenuta nel contratto di appalto al professionista estraneo allo stesso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver, a suo dire, il Tribunale, con l'ordinanza dell'8.4.2019, disatteso le prove documentali allegate in atti e, comunque, non esaminato correttamente le risultanze documentali.

4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.

Va preliminarmente evidenziato che, avuto riguardo alla velata censura secondo cui, una volta concluso il contratto di appalto, sarebbe venuto meno, in capo alla [REDACTED] ogni obbligo gestorio e/o obbligatorio nei confronti del professionista, si rinvia all'analisi del primo motivo (con il quale la doglianza è stata specificamente posta), essendo stato rilevato che, sul punto, la motivazione resa dal Tribunale di Roma è gravemente lacunosa.

Del pari in via preliminare, si è già osservato, nell'analizzare i primi due motivi, che, con la seconda ordinanza del 2.3.2020 (pag. 2), il Tribunale ha affermato l'inopponibilità, ai sensi dell'art. 1372 c.c., al professionista della detta clausola, siccome contenuta in un contratto (concluso tra le due parti convenute) in cui egli assumeva la veste di terzo.

Inoltre, per quanto concerne la deduzione secondo cui la legittimazione passiva spetterebbe esclusivamente a Roma Capitale (trattandosi di attività giudiziaria svolta da parte della [REDACTED] in nome e per conto dell'ente



pubblico), il Tribunale capitolino, con l'ordinanza dell'8.4.2019, si è espressamente pronunciata, pervenendo, all'esito di una interpretazione dell'art. 10 del capitolato d'appalto, alla conclusione che la legittimazione passiva era a carico della [REDACTED] quanto al pagamento dei diritti e degli onorari professionali e di Roma Capitale esclusivamente quanto al pagamento delle spese vive e/o esenti.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che tale comune intenzione delle parti era avvalorata dal comportamento complessivo tenuto dopo la conclusione del contratto di appalto di servizi, non risultando che il difensore avesse mai chiesto la liquidazione del compenso direttamente a Roma Capitale né che la [REDACTED] ricevuta la fattura dal professionista, l'avesse mai restituita eccependo che il pagamento spettasse direttamente a Roma Capitale.

Tuttavia, avuto riguardo ai rapporti interni tra il gestore e l'ente pubblico, il giudice di prime cure non ha fornito una adeguata interpretazione delle previsioni contenute nel contratto di appalto del 30.9.2005 e, in particolare, nell'art. 10 dell'allegato Capitolato.

Invero, sulla base del tenore letterale del detto articolo, si desume che la regolamentazione concordata disciplinava tre differenti fattispecie:

- a) le spese vive necessarie per l'instaurazione dei giudizi o per la resistenza nei giudizi, ponendole a carico dell'amministrazione (salvo rivalsa nei confronti del soccombente);
- b) le ulteriori spese e le competenze professionali, nel caso di giudizi conclusi con esito favorevole, per le quali era previsto il rimborso da parte del Comune alla [REDACTED] ma "solo nell'ipotesi di rivalsa infruttuosa nei confronti del soccombente, a seguito dell'esperimento infruttuoso di apposita procedura esecutiva" (fatta eccezione per il caso in cui le spese fossero state giudizialmente compensate, nel qual caso il Comune avrebbe dovuto rimborsarle immediatamente);
- c) "ogni altra ipotesi" (e, quindi, nell'evenienza di esito sfavorevole del giudizio), nel qual caso era previsto che le dette competenze (e non anche le spese) sarebbero restate a carico del gestore, dovendogli essere rimborsate le sole spese vive documentate.



Nei rapporti con il professionista, era la [REDACTED] a dover provvedere al pagamento dei compensi, in via provvisoria (nell'ipotesi di esito favorevole) o in via definitiva (nell'ipotesi di esito sfavorevole), ma a carico del Comune non restavano le sole spese, fatta eccezione per l'ipotesi di soccombenza (vale a dire, dei giudizi conclusi con esito sfavorevole).

La tesi che il Comune dovesse sopportare le sole spese vive è frutto di un'interpretazione ferma ad un dato letterale emarginato dal contesto della clausola, che prevedeva che dette spese fossero liquidate secondo la tariffa professionale, il che già non poteva che condurre ad interpretare quell'espressione (spese vive) come più propriamente riferibile anche ai compensi di difesa (gli unici liquidabili a tariffa) e inoltre, coerentemente con tale previsione, il contratto prevedeva anche una ripartizione interna di tali voci (diverse dagli esborsi) in base all'esito della lite con disposizione che smentiva l'interpretazione prescelta dal giudice di merito.

Va, da ultimo, evidenziato che dalla lettera del 24.4.2016 a firma dell'Avv. [REDACTED] (cfr. pag. 28 del ricorso) non si evince che questi avesse riconosciuto una responsabilità esclusiva in capo al Comune, ma solo che gli importi spettantigli per l'attività professionale espletata non sarebbero stati fatturati alla [REDACTED] [REDACTED] in quanto la concessionaria (e, quindi, la stessa [REDACTED] non avrebbe mai autorizzato la fatturazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1388 e 1703 ss. c.c., nonché, in subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver il Tribunale, a suo dire, erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie le norme sull'appalto con riferimento ai giudizi indicati ai punti da 9.2. a 9.25, da 11.1 a 11.3 e da 12.1 a 12.3 del ricorso introduttivo e, in subordine, per aver, a suo dire, erroneamente qualificato il rapporto giuridico intercorrente tra le parti per i detti giudizi.

4.1. Il motivo è infondato.



La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato alla fattispecie in esame le norme relative al contratto d'appalto, anziché quelle che regolano il contratto di mandato con rappresentanza, e che, avendo agito sempre in nome e per conto del Comune, era quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento dei compensi maturati dall'Avv. [REDACTED]

Anzitutto, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura *ad litem* è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; a tal punto che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura *ad litem*, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 08/06/2017).

Costituisce – inoltre – oggetto di accertamento di fatto logicamente motivato e che resta incensurabile, che l'incarico professionale era stato conferito dalla [REDACTED] e non da quest'ultima in nome e per conto del Comune.

La pronuncia è, in definitiva, conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che lo ha officiato, anche quando l'opera professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7926 del 26/04/2004).

5. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce, in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale considerato i documenti subb 4 e 9 del fascicolo di primo grado, dai quali avrebbe evinto che Roma Capitale si era riconosciuta sua debitrice con riferimento alle posizioni che non risultavano ancora saldate.

5.1. Il motivo è inammissibile.



Nell'analizzare il terzo motivo del ricorso principale, si è già posto in rilievo che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Ebbene, nel caso di specie, non sussiste un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso dal Tribunale, atteso che quest'ultimo ha preso specificamente in considerazione il documento di cui si discute datato 22.4.2016, rilevando che lo stesso non aveva natura dispositiva, e dunque confessoria, ma mero valore ricognitivo, in quanto, essendo sopravvenuta (in data 20.10.2014) la cessazione di efficacia del contratto d'appalto di servizi, Roma Capitale doveva procedere alla ricognizione dello stato dei rapporti di dare e avere conseguenti agli incarichi professionali svolti. In quest'ottica, andava letto l'invito, contenuto nella detta missiva, rivolto all'Avv. [REDACTED] a "far conoscere gli eventuali oneri di cui l'amministrazione sia ancora debitrice". Sullo spartiacque rappresentato dalla cessazione del rapporto di appalto si è già detto nell'analizzare il punto 4) del primo motivo, cui si rimanda.

D'altra parte, avuto riguardo all'art. 10 del capitolato di appalto del 20.9.2005, l'interpretazione della clausola di un contratto è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica, sicché le censure del ricorrente non possono risolversi in un astratto riferimento alla



regola dell'art. 1362 c.c. e men che meno in una non condivisione della interpretazione fornita dal giudice di merito.

6. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1703 ss. c.c., per non aver il Tribunale considerato che egli per le pratiche 9.1-9.25 si era costituito nell'interesse del Comune di Roma, spendendone il nome e facendo riferimento al contratto di appalto, sicchè andava configurata anche una responsabilità (solidale, sussidiaria o esclusiva) di Roma Capitale con riferimento alle sue domande volte a conseguire gli onorari professionali.

6.1. Il motivo, in parte assorbito nell'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, è inammissibile, atteso che, da un lato, l'affermazione secondo cui, quanto alle pratiche 9.1-9.25, gli incarichi professionali conferitigli risponderebbero allo schema del mandato in favore di terzo, è meramente apodittica, non risultando suffragata da elementi di carattere oggettivo, al pari di quella secondo cui gli immobili per i quali si agiva con le convalide di sfratto erano di proprietà del Comune; dall'altro lato, il rilievo a tenore del quale l'art. 1388 c.c. "potrebbe essere stato non correttamente applicato" rappresenta una asserzione unilaterale, peraltro meramente ipotetica.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, per quanto di ragione, dei primi tre motivi del ricorso principale, le ordinanze impugnate vanno cassate, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi tre motivi del ricorso principale; rigetta il quarto e quello incidentale; cassa le ordinanze impugnate con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in differente composizione;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente



incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Fortunato



Numero registro generale 17561/2020

Numero sezionale 1654/2026

Numero di raccolta generale 23262/2026

Data pubblicazione 15/07/2026

